COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 794

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio 1950-51 e per la somma annua di lire 25.000.000, fra gli Enti beneficiari di contributi concessi con l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1741). 794

PRESIDENTE 794, 795

RIVA, *Relatore* 794

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 795

Proposta di legge (*Discussione*):

Senatori BOERI e MERLIN ANGELINA: Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici. (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1680) 795

PRESIDENTE 795, 796, 798, 799, 800

RIVA, *Relatore* 795, 798, 799

TURCHI 796, 797, 798, 799, 800

LUCIFREDI 796, 797, 798, 799

BIMA 797, 798

SAILIS. 798

PAG.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità* 798, 799, 800

RUSSO CARLO 800

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

TURCHI e GHISLANDI: Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per la assistenza all'infanzia (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*). (890-B) 800

PRESIDENTE 800, 805, 806

DONATINI, *Relatore* 800, 804, 805, 806

QUINTIERI 802

TURCHI 803, 804, 806

RUSSO CARLO 804, 805, 806

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 804, 805, 806

SPALLICCI, *Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità* 804

LONGHENA. 805, 806

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

TURCHI: Proroga dei termini di cui all'articolo 1 e al primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1950, n. 319, relativa all'estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. (1688) 807

PRESIDENTE 807, 808, 810

PAG.

TURCHI, *Relatore* 807, 808, 809
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 808, 809
RUSSO CARLO 808
NUMEROSO. 809

Votazione segreta:

PRESIDENTE 810

La seduta comincia alle 8,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Tozzi Condivi e Merloni.

Discussione del disegno di legge: Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio 1950-51 e per la somma annua di lire 25.000.000, fra gli Enti beneficiari dei contributi concessi con l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di lire 25.000.000, fra gli Enti beneficiari dei contributi concessi con l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.

Il relatore, onorevole Riva, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la lettera *g*) dell'articolo 4 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, recante nuove norme per i diritti erariali sui pubblici spettacoli, veniva abrogato l'articolo 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, che prevedeva l'istituzione di una addizionale sui prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici, da devolversi, previo stanziamento in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, per due terzi all'assistenza e alla cura degli infermi poveri, affetti da malattie e minorazioni, e per un terzo all'Unione italiana dei ciechi, per provvidenze a favore dei ciechi meno abbienti.

Tale addizionale dava all'Unione italiana dei ciechi la possibilità di risolvere soprattutto il problema del lavoro dei privi della vista con interventi diretti all'acquisto di strumenti di lavoro e alla istituzione di laboratori artigianali per l'avviamento al lavoro individuale in genere.

Se non vi fosse stata l'abrogazione di tale addizionale, oggi l'Unione disporrebbe di circa 800 milioni l'anno per tale titolo e la sua azione sarebbe efficace e risolutiva agli effetti del collocamento dei ciechi. Purtroppo, nella fase iniziale, dopo il marasma della guerra, quando la sede dell'Unione si trovava ancora a Firenze, tale disposizione potè essere abrogata senza che la categoria ne fosse informata, e le somme furono dallo Stato destinate ad altri scopi.

Con il successivo articolo 6, lettera *a*), del citato regio decreto legislativo 30 maggio 1946, in sostituzione della predetta addizionale, venne previsto un contributo da assegnarsi al Ministero dell'interno per la somma non eccedente lire 50.000.000 « per i fini assistenziali di cui al citato articolo 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, abrogato col predetto articolo 4 ».

Poiché si è ritenuto di dover interpretare quest'ultima disposizione nel senso che l'intero contributo dovesse essere posto a disposizione del Ministero dell'interno per le spese relative all'assistenza e alla cura degli infermi poveri, l'Unione italiana dei ciechi, privata del beneficio, ha chiesto che venisse assegnato a suo favore un contributo annuo di lire 25.000.000, pari cioè alla metà del contributo assegnato al Ministero dell'interno. In tal modo verrebbe mantenuto il rapporto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, tra i fondi destinati all'assistenza e alla cura degli infermi poveri e quelli assegnati per provvidenze a favore dei ciechi meno abbienti.

L'Unione italiana ciechi ha voluto precisare che tale somma di lire 25.000.000 debba essere destinata « esclusivamente all'avviamento al lavoro dei ciechi », in modo da evitare la genericità della destinazione, che sempre può consentire abusi, e di ciò va resa lode all'associazione proponente.

In accoglimento della richiesta dell'Unione italiana ciechi, è stato presentato il disegno di legge in esame, che, integrando l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, include la predetta Unione, a partire dall'esercizio 1950-51 e per la somma di lire 25.000.000 annui, tra gli Enti beneficiari di contributi sostitutivi dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici.

Con l'articolo 3, infatti, il Ministero del tesoro è inoltre autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla iscrizione della somma indicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », per l'esercizio 1950-51 ed alla corrispondente riduzione del capitolo 147 del bilancio del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Il provvedimento, per la sua finalità sociale e in considerazione dei precedenti della questione, merita la vostra approvazione. Solo è da rammaricarsi che le condizioni del bilancio non consentano un maggiore intervento da parte dello Stato per l'avviamento al lavoro di questi grandi minorati civili, ai quali, attraverso una sapiente rieducazione professionale effettuata nelle scuole di avviamento al lavoro, si dà la possibilità di aspirare alla parità civile e superare il loro stato di inferiorità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La relazione dell'onorevole Riva è stata quanto mai chiara e precisa: del resto anche nella relazione, sia pure sommaria, fatta dal Ministero erano esposti i motivi e i fini di questo disegno di legge. Il Governo confida nella sua approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è aggiunta la seguente lettera: *d*) a favore dell'Unione italiana dei ciechi, per l'avviamento al lavoro dei privi di vista, lire 25 milioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 decorre dall'esercizio finanziario 1950-51.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla inscrizione della somma suindicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio finanziario 1950-51, ed alla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147 del bilancio del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori Boeri e Merlin Angelina: Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (1680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Boeri e Merlin Angelina: Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.

Prego il relatore, onorevole Riva, di riferire.

RIVA, *Relatore*. La proposta di legge, già approvata dalla XI Commissione (Igiene e sanità) del Senato, contiene disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.

L'eccezione che fu sollevata in una precedente seduta dall'onorevole Tozzi Condivi, prima che si iniziasse la discussione della proposta di legge, aveva una qualche ragione d'essere, in quanto erano già state emanate altre provvidenze a favore dei farmacisti perseguitati politici. Però esse riguardavano due categorie: anzitutto, i titolari di farmacia nelle zone di confine occupate, fuori del territorio metropolitano o in territorio estero, che avevano dovuto abbandonare le proprie farmacie per persecuzioni in quei territori; in secondo luogo, i farmacisti perseguitati politici titolari di farmacia, ai quali era stata revocata l'autorizzazione in seguito a provvedimenti razziali: quindi persone che già avevano la titolarietà della farmacia e ne erano stati privati. Questa che noi ora consideriamo con la proposta di legge in esame, è una terza categoria e cioè quei farmacisti perseguitati politici, i quali, in seguito a condanna penale o a confino di polizia, non hanno mai potuto ottenere l'assegnazione di una farmacia. In verità il loro numero non è eccessivo, forse una dozzina, e non dubito che si sarebbe potuto provvedere anche diversamente; ma poiché la proposta di legge viene a noi dopo essere già stata approvata dal Senato, la propongo ai colleghi perché la prendano in benevola considerazione.

Vorrei ricordare solo che due sono state le vie mediante le quali questi perseguitati politici sono stati riammessi all'esercizio professionale: o attraverso concorsi particolari, o con delle particolari provvidenze in alcuni concorsi, assegnando loro un punteggio speciale, tenuto conto delle persecuzioni da essi subìte.

In questo disegno di legge si contempla una nuova via: infatti si dispone una assegnazione particolare di farmacie a questi perseguitati politici mediante concorsi particolari da riservarsi a quelli che, per motivi politici, non hanno mai avuto l'assegnazione di una farmacia.

Comunico inoltre che l'XI Commissione permanente della Camera (Lavoro), esaminata, nella seduta del 14 dicembre 1950, questa proposta, ha deliberato di dare parere favorevole al provvedimento, con invito di aggiungere ai diplomati e laureati in farmacia anche i laureati in chimica farmaceutica. Poiché nel 1935 era istituita la laurea in chimica farmaceutica, ci sono anche dei farmacisti che hanno questo titolo, e con l'attuale dizione del testo non sarebbero compresi nel provvedimento.

Accetto tale proposta, che faccio mia, diretta ad includere fra coloro che sono destinati a beneficiare del provvedimento anche i laureati in chimica farmaceutica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sono favorevole alla proposta di legge, che ha evidentemente la finalità di riparare ingiustizie commesse in altri tempi nei riguardi di coloro che si trovavano in una posizione di avversione al regime fascista. Ma, proprio per raggiungere questa finalità nel modo più largo possibile, desidererei che si tenesse conto anche di altri casi che in questa legge non sono compresi. Il relatore ha già detto che si tratta di un provvedimento che riguarda poche persone: se a queste si aggiungessero altre poche persone che non si trovano nella stessa situazione, ma che sono state danneggiate ugualmente, e forse anche in misura maggiore, credo che la finalità sarebbe raggiunta in modo anche più largo e più giusto.

Conosco un caso – probabilmente non è il solo – di un farmacista che, nel periodo successivo alla marcia su Roma, perché perseguitato politico, fu costretto a chiudere la farmacia che successivamente fu bruciata e distrutta.

Il farmacista dovette abbandonare la sua città, e, successivamente, è deceduto. Non ha figli farmacisti, però mi dicono che in questo settore di attività c'è una tradizione, per cui le famiglie restano proprietarie, gestrici e titolari di farmacia, anche se nessuno dei componenti la famiglia è farmacista. Se questo è esatto, bisognerebbe tener conto anche di questi casi, in modo da consentire alle famiglie di coloro che abbiano perduto le farmacie per motivi politici, di riavere la farmacia, o nel luogo dove essa esisteva, o altrove, e poi affidarla alla gestione di un farmacista titolare che non sia membro della famiglia. Questo risponderebbe alla finalità riparatrice della legge in discussione.

LUCIFREDI. Per quel che si riferisce al merito della proposta di legge, aderisco alle conclusioni dell'onorevole Riva, pur ritenendo che ci troviamo di fronte ad una situazione che si poteva perfettamente sanare in modo diverso, tanto più in considerazione del numero circoscritto dei farmacisti che di queste disposizioni si potranno avvantaggiare. Faccio qualche riserva sul numero degli interessati accennato dall'onorevole Riva, perché ho l'impressione che, nell'applicazione di questa legge, il dodici si moltiplicherà di un certo numero di volte, poiché, probabilmente, una quantità di carcerazioni per altri motivi, diventeranno carcerazioni per motivi antifascisti, onde usufruire di tali benefici.

TURCHI. Ma devono essere stati condannati dal tribunale speciale.

LUCIFREDI. No, perché l'articolo 1, nella terza ipotesi, comprende anche coloro che abbiano subìto soltanto carcerazioni per attività antifascista. Allora colui che è stato carcerato, forse per aver venduto stupefacenti, sosterrà che l'imputazione era una occasione per metterlo in prigione per attività antifascista. Mi auguro che gli organi che dovranno applicare questa legge abbiano a interpretarla con quei criteri restrittivi che si addicono a una norma di carattere eccezionale, quale è questa.

Per quel che riguarda le osservazioni dell'onorevole Turchi, vorrei precisare la situazione di diritto attuale in relazione alle farmacie.

Le farmacie sono di vario tipo: ci sono le cosiddette farmacie privilegiate o di antico diritto, che sono di proprietà del titolare e che, con determinate modalità, possono, in taluni casi, essere vendute; costituiscono oggetto di proprietà e perciò possono essere alienate a chiunque, purché farmacista, appartenga egli alla famiglia, oppure no. Ci sono poi le farmacie conferite per concorso negli ultimi decenni che non sono di proprietà,

ma di spettanza di quei tali che, come vincitori del concorso, le hanno avute assegnate. Quando il titolare muore, viene bandito un nuovo concorso per il conferimento di quella farmacia, ed è in questa sede di concorso, sulla base delle disposizioni del testo unico della legge sanitaria, che il figlio del titolare defunto ha la precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti per il conferimento della farmacia. Questo è il concetto della tradizione familiare: il padre fa studiare scienze farmaceutiche al figlio perché, quando egli muore, se il figlio è farmacista, la farmacia può passare a lui attraverso questo concorso in cui egli viene considerato in posizione privilegiata.

Ciò premesso, non mi pare che si possa accogliere la proposta estensiva dell'onorevole Turchi, proprio per le mie precedenti considerazioni e i miei dubbi sui casi di carcerazioni per attività antifascista. Se si dovesse accogliere il principio estensivo dell'onorevole Turchi, si dovrebbe dire che il provvedimento si applica anche nei confronti di coloro, o degli eredi di coloro, i quali, in seguito a persecuzione di carattere politico, hanno dovuto chiudere e quindi perdere la propria farmacia. Mi domando – e sottopongo questo problema anche ai colleghi: – se possiamo pensare che ci sia un solo caso in cui un concessionario di farmacia, che sia stato dichiarato decaduto per non aver adempiuto uno qualunque degli obblighi che su di lui incombono, come titolare della farmacia, il quale, di fronte al valore economico che ha oggi la titolarietà di una farmacia, non cercherà e non troverà il modo di dimostrare che ciò è avvenuto proprio perchè ha fatto qualche cosa non ben vista dal federale, dal fascio o da altri, anche se poi in realtà è stato dichiarato decaduto perché si disinteressava completamente del servizio, o perché aveva contravvenuto alle leggi!

Ho quindi l'impressione che, accettando quella formula, noi apriremmo la via ad una serie di speculazioni che è invece nostro interesse evitare.

Aggiungo poi un'altra considerazione: la situazione di cui parla l'onorevole Turchi può aver determinato la caducità del diritto del titolare della farmacia solo nell'ipotesi in cui a quella certa chiusura, sia seguito un formale decreto di decadenza e di chiusura. Mi risulta infatti, positivamente, esservi molti casi in cui, per un motivo o per l'altro, una farmacia è rimasta chiusa; il prefetto si è dimenticato di intimare la riapertura, e, di conseguenza, non ha fatto la dichiarazione di decadenza, cosicché oggi, a distanza di 10, 20 anni, queste farmacie si riaprono; e a chi contesta ai titolari il fatto di aver tenuto chiusa la farmacia per tanti anni, questi rispondono: «Ma nessuno ci ha dichiarati decaduti». Ed effettivamente la giurisprudenza è in questo senso.

Perciò, sia per quel grave pericolo dei riflessi commerciali che si innesterebbero sciaguratamente nella disavventura politica, sia perché credo che i casi del genere di quello cui ha accennato l'onorevole Turchi si potrebbero contare sulle dita, mi pare che sarebbe meglio non prendere in considerazione la sua proposta estensiva.

TURCHI. Mi pare che le considerazioni dell'onorevole Lucifredi non valgano a scalfire la particolarità e l'importanza dei casi da me prospettati. Se però la Commissione ritiene che, come principio, l'inclusione di queste situazioni, che saranno certamente poche, non sia da respingere, le difficoltà di ordine tecnico per il loro accertamento e il pericolo che questa eventuale inclusione apra la via alla speculazione si potrebbero facilmente contenere stabilendo, per ipotesi, che la farmacia debba aver avuto una vita di un certo numero di anni.

Invito perciò la Commissione ad approfondire la questione, eventualmente rimandando di una settimana la definitiva approvazione della proposta di legge, per cercare una sodisfacente soluzione.

BIMA. Fui relatore di un disegno di legge concernente l'assegnazione di farmacie ai familiari dei farmacisti caduti per la causa della liberazione.

Anch'io, in quell'occasione, rilevai la necessità di estendere quei benefici non soltanto alle famiglie dei titolari di farmacia, ma anche alle famiglie dei gestori a titolo provvisorio, perché avevo presente questo caso specifico: un farmacista della mia provincia che è stato seviziato e ucciso dai fascisti, da tredici anni era gestore a titolo provvisorio di una farmacia.

LUCIFREDI. Che cosa intende, onorevole Bima, per «gestore a titolo provvisorio»? Questa figura non è prevista dalla legge.

BIMA. Aveva una farmacia, non ottenuta per concorso.

LUCIFREDI. È un caso di così patente illegalità che non so ove possa essersi verificato.

BIMA. Questa illegalità si deve imputare al gestore o alla prefettura che non aveva mai messo questa farmacia a concorso?

LUCIFREDI. Credo che sia un caso unico in tutta Italia, perché i gestori a titolo provvisorio sono sorti durante la guerra.

BIMA. Comunque, di fatto, da tredici anni quel farmacista aveva una autorizzazione provvisoria, poi fu ucciso.

L'Alto commissario non volle comprendere questo caso nella legge, per i motivi che ha fatto oggi presenti l'onorevole Lucifredi. Io voglio, però, fare solo un voto, senza avanzare proposte formali. Poichè ho studiato la legislazione attuale delle farmacie, e sono ben lungi dall'essere sodisfatto della perfezione di essa, mi auguro che l'alto commissario provveda con sollecitudine – anche per evitare tutte queste proposte di iniziativa parlamentare – a presentare la tanto attesa riforma della legislazione delle farmacie, diretta soprattutto a stroncare il privilegio in modo da renderla più consona alle sue necessarie esigenze.

SAILIS. Aderisco alla proposta dell'onorevole Turchi perché mi pare che essa abbia un certo fondamento. È necessario esaminare bene tutti i casi di persecuzione politica, in quanto non possiamo partire dal presupposto che la legge sarà talmente elastica da permettere eventuali speculazioni.

RIVA, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà; però vorrei far osservare che forse i casi riportati dai colleghi, e, particolarmente, dall'onorevole Turchi, già sono stati presi in considerazione dalla precedente legge che abbiamo approvato, relativa ai titolari di farmacie che ne sono stati privati e ai quali l'esercizio è stato inibito per ragioni politiche.

TURCHI. Ma qui il caso è prospettato diverso perché il titolare è morto.

RIVA, *Relatore*. La legge stabilisce che quando il titolare sia deceduto la farmacia può passare al figlio e, in mancanza di figli, al coniuge.

TURCHI. Ma a condizione che questi sia farmacista.

LUCIFREDI. Questa condizione è per tutti. Anche per le farmacie di antico diritto, oggi, il trapasso è limitato solo a coloro che siano laureati in farmacia.

PRESIDENTE. Riterrei necessario udire in proposito l'opinione dell'Alto commissario aggiunto per la sanità.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per la sanità*. Riguardo alle osservazioni dell'onorevole Bima, noi avevamo fatto riserve per i gestori provvisori, ossia per quelli che avevano avuto la farmacia in tempo di guerra con provvedimento del prefetto.

BIMA. Il mio caso, però, riguarda un farmacista che da tredici anni aveva l'esercizio della farmacia, senza che questa fosse stata messa a concorso. Se c'è un rilievo da fare, è per il prefetto che non aveva posto la farmacia a concorso, non per il titolare. Il fatto decisivo è che quest'ultimo è caduto per la libertà.

TURCHI. Voglio precisare il mio concetto. Si è affermato che, allo stato della legislazione vigente, nessuno può avere una farmacia se non è, egli stesso, farmacista.

LUCIFREDI. Il concetto è un altro: nessuno può trasferire la farmacia a chi non è farmacista.

TURCHI. Posta così la questione, mi pare che la situazione consenta di tener conto anche del caso da me prospettato. Poiché vi sono tuttora delle farmacie proprietà di non farmacisti e gestite da un farmacista per conto del proprietario, finché questa situazione durerà – e potrà durare ancora per dieci o venti anni, non so – anche il caso da me prospettato può trovare una soluzione.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per la sanità*. Questa legge si dovrebbe inquadrare in una riforma più vasta; non può essere limitata esclusivamente a questi casi. Ci sono altri provvedimenti di favore che si dovrebbero tener presenti, come quelli sulla rivendita dei generi di monopolio, sul conferimento di sedi notarili per perseguitati politici, ecc. Anche nella legislazione vigente è previsto l'elevamento dei limiti di età a 45 anni per la partecipazione a pubblici concorsi nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento antifascista, o siano stati internati o deportati per motivi razziali. Ripeto, quindi, che questi casi dovrebbero essere inquadrati in una complessa riforma più vasta.

TURCHI. Vi sono dei casi, tuttavia, come quello da me prospettato, che avrebbero diritto ad una riparazione.

Poiché vi sono attualmente farmacie di proprietà di cittadini non farmacisti, i quali le fanno gestire da farmacisti per proprio conto, io domando se in una proposta di legge come questa, che ha finalità riparatrici, non si debba consentire alla famiglia di un titolare farmacista perseguitato che ha avuto la farmacia distrutta, di riavere una farmacia, anche se, in mancanza di un titolare nel seno della famiglia, questa debba affidarne la gestione a un farmacista titolare che la gestirà per conto di essa.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per la sanità*. La legge consente che anche il minore di età, studente in farmacia, possa avere diritto alla successione, e il beneficio si estende oltre che ai figli anche ai nipoti. Quindi basterebbe che nell'ambito della fa-

miglia vi fosse soltanto un nipote minorenne che si iscrivesse alla facoltà di farmacia.

LUCIFREDI. Il rilievo dell'onorevole Turchi, secondo me, si sarebbe inquadrato meglio nell'ambito del disegno di legge n. 812 già approvato da questa Commissione, concernente assegnazione di una farmacia a quei cittadini che ne furono privati per motivi politici. L'onorevole Turchi vuole ovviare a una dimenticanza che avremmo commessa quando esaminammo quel disegno di legge, quella cioè di non aver considerato gli eredi di titolari morti; in quanto quel disegno di legge, se il farmacista di cui parlava l'onorevole Turchi fosse ancora vivo, risolveva in pieno quella situazione.

Ora il problema resta ancora più circoscritto dal fatto che quel tale che è morto poteva essere titolare o di una famacia di antico diritto, o di una farmacia normale, di quelle cioè concesse in base al testo unico. Se era titolare di una di queste farmacie, la sua morte risolve ogni questione, poiché, trattandosi di un concessionario e non di un proprietario, è vano sostenere dei diritti, a qualunque titolo, nei confronti degli eredi, salvo i beneficî a cui si riferiva poco fa l'Alto commissario. Tutta questa categoria, perciò, che è quella prevalente, resta indubbiamente fuori da ogni possibile richiesta dell'onorevole Turchi, la quale può avere un significato esclusivamente se quel tale farmacista, morto, era titolare di una farmacia di antico diritto.

Ora, anche circoscritto il caso in questi termini ristretti, devo ricordare che da parecchi anni questi titolari di farmacie di antico diritto che muoiono o che comunque cessano dall'attività, possono vendere la farmacia. Quindi l'ulteriore margine limitativo che potrebbe avere la proposta dell'onorevole Turchi è quello del titolare di una farmacia di antico diritto il quale sia stato messo nella impossibilità di venderla o di trasferirla. Però, per la conoscenza che ho di casi analoghi, il titolare vendeva lo stesso: se non gli scaffali e i barattoli, che non sono quelli che rappresentano l'entità patrimoniale della farmacia, egli vendeva quello che, nel vecchio linguaggio, si chiamava il diritto di piazza. E questo diritto di piazza aveva un suo notevole contenuto economico.

Ora, se nessuno impediva a quel tale di vendere il diritto di piazza, perché non l'ha venduto ?

Queste considerazioni mi pare che svuotino di contenuto la proposta dell'onorevole Turchi.

TURCHI. Qui si rivendica il diritto di essere stati antifascisti e non interessano gli scaffali o il cosiddetto diritto di piazza. Questo accorgimento che un buon farmacista avrebbe usato e che il farmacista a cui ho accennato non ha usato, non è motivo sufficiente per scartare la mia proposta.

LUCIFREDI. A parte la valutazione dei nobilissimi intendimenti che hanno ispirato l'azione di questo farmacista, io ritengo che noi, come legislatori, non possiamo occuparci di questo caso, perché esso assume un aspetto tanto straordinariamente anomalo da non poter esser preso in considerazione. Per esso correremmo il rischio di far beneficiare di tali disposizioni centinaia di persone che, con i sistemi non del tutto banditi dalla nostra vita quotidiana, otterrebbero il riconoscimento di una chiusura per persecuzione politica. Ciò mi rende poco favorevole alla proposta dell'onorevole Turchi.

RIVA, *Relatore*. Sono d'accordo con le conclusioni dell'onorevole Lucifredi, perché ritengo che, in definitiva, i tre casi contemplati dalle due leggi già in vigore e dalla presente proposta di legge (farmacisti perseguitati politici delle zone di confine, perseguitati politici dell'interno, perseguitati politici che non furono mai titolari di farmacia) completino il ciclo delle riparazioni per quel che è avvenuto durante il fascismo. Altri casi che si possono prospettare sono così isolati o così rari che non possono essere presi in considerazione da una legge. Insisto perciò per l'accoglimento della presente proposta di legge così com'è, con l'aggiunta soltanto dei laureati in chimica farmaceutica.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per la sanità*. Mi pare che non sia ben chiarito nel disegno di legge che l'iscrizione nell'albo professionale e il conferimento del diploma o della laurea devono essere precedenti e non susseguenti alla condanna.

PRESIDENTE. Questa interpretazione è implicita nel testo della proposta di legge. Ad ogni modo il chiarimento resta a verbal . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

È autorizzato il bando di concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia, condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia ai sensi del regio decreto

6 novembre 1926, n. 1848, o che abbiano subito carcerazioni per attività antifascista.

A questo articolo vi è un emendamento aggiuntivo proposto dall'XI Commissione permanente (Lavoro) e fatto proprio dal relatore: *aggiungere dopo le parole:* « o laureati in farmacia » *le parole:* « o in chimica farmaceutica ».

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1 che, con la modifica proposta, resta così formulato:

« È autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia, o in chimica farmaceutica, condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o che abbiano subìto carcerazioni per attività antifascista ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bandirà il concorso, determinando, sentiti i prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso in limiti proporzionali al numero di coloro che rientrano fra i farmacisti compresi nella presente legge, farmacie risultanti disponibili nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

TURCHI. Vorrei presentare un articolo aggiuntivo che riguarderebbe la mia proposta. Allo scopo di evitare preoccupazioni e che si possa dare adito a possibili speculazioni, io limiterei il caso a coloro che ebbero la farmacia distrutta.

Se siamo d'accordo, si tratta di concretare l'articolo che non ho ancora formulato.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per la sanità.* Che io sappia, ci sono stati due farmacisti in Italia che hanno avuto la farmacia distrutta ed ai quali abbiamo restituito la farmacia senza bisogno di fare un disegno di legge.

TURCHI. Ma nel caso che io ho prospettato c'è una famiglia, non c'è un farmacista.

RUSSO CARLO. Sono favorevole all'emendamento Turchi, e propongo di affidare a lui e all'onorevole Lucifredi il compito di predisporre l'emendamento che potremmo rivedere in una prossima seduta.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per la sanità.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Turchi e Ghislandi: Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (890-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Turchi e Ghislandi: Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Donatini, che già svolse una prima relazione, nella seduta del 24 novembre, sugli emendamenti apportati dalla Commissione del Senato al testo da noi precedentemente approvato.

DONATINI, *Relatore.* Anzitutto ritengo necessario un rilievo di carattere formale: nel testo coordinato della legge comunale e provinciale l'articolo 312 e l'articolo 314 della legge 1934 sono ora divenuti articoli 395 e 397.

Ciò premesso ed entrando nel merito della proposta, ritengo opportuno, poiché alcuni colleghi erano assenti quando io riferii nella precedente seduta, esaminare le ragioni che hanno indotto il Senato ad una articolazione della proposta di legge del tutto diversa dalla nostra.

Il testo da noi approvato all'unanimità era del seguente tenore:

« Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 314-bis. — « Le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità e possono essere iscritte in bilancio dai comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che, trattandosi di comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie.

« Tali spese vanno erogate in misura non inferiore del 40 per cento mediante contributo al patronato scolastico locale e per la parte restante: cinque sesti agli Enti comunali assistenza ed un sesto al Comitato locale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ».

Il Senato vi ha sostituito una nuova formulazione che suona così:

« Nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'articolo 314:

« Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza – alimentare, sanitaria e scolastica – alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'O. M. I. e al patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri enti pubblici ».

Le ragioni addotte dal Senato per la sua diversa articolazione sono così specificate nella relazione del senatore Riccio:

1°) erroneamente si fa richiamo al criterio della pubblica utilità, mentre va tenuto presente il criterio della evidente necessità;

2°) il beneficio dei nuovi stanziamenti non può limitarsi ad una sola categoria di comuni ma deve estendersi anche ai comuni più poveri perché hanno maggiore bisogno di allargare le spese di assistenza;

3°) va lasciata ai comuni ampia libertà di erogazione di queste spese facoltative.

Come ricorderete, anche quando discutemmo la prima volta tale proposta affiorarono questi rilievi, ma si concluse col non doverne, per varie considerazioni, tener conto. Precisamente si disse:

1°) è da adottarsi la qualificazione di pubblica utilità dell'articolo 312 perché assai più favorevole dell'altra qualifica di evidente necessità di cui all'articolo 314, larghezza di applicazione che meglio risponde al momento attuale di giusta preoccupazione per la maggiore assistenza all'infanzia. Si è voluto quindi richiamare espressamente il criterio di pubblica utilità per sostituirlo, innovando, al criterio più restrittivo della necessità.

Queste spese, se qualificate di pubblica utilità, non potranno, quando siano mantenute nei limiti qualitativi e quantitativi dell'articolo 314 e 314-*bis*, essere sottoposte al controllo di legalità dell'autorità tutoria ed essere eliminate come talvolta si è verificato e come potrebbe verificarsi col giudizio se siano manifestamente necessarie;

2°) il beneficio della maggiorazione della percentuale di queste spese facoltative è stato limitato ai comuni meno dissestati perché tali spese non devono andare a detrimento delle spese obbligatorie. A questo proposito, sarà bene ricordare come, in rapporto alla tassazione, si abbia una triplice, anzi una quadruplice categoria delle province e dei comuni:

a) quelli che non eccedono i limiti normali delle sovrimposte, e per questi non c'è alcuna restrizione quantitativa per l'iscrizione in bilancio di somme per spese facoltative: basta che abbiano, per l'articolo 312, per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica entro la rispettiva circoscrizione;

b) quelli che eccedono il primo limite delle sovrimposte e che possono, per l'articolo 314, mantenere e fare nuove iscrizioni di spese facoltative entro il limite del 10 per cento delle entrate effettive ordinarie;

c) quelli che eccedono il secondo limite delle sovrimposte e che possono mantenere la sola spesa facoltativa per istituzioni locali che altrimenti non potrebbero funzionare;

d) quelli che eccedono il terzo limite, per raggiungere il pareggio dei bilanci, e a questi enti non sono consentiti, per l'articolo 335, spese facoltative, anzi si arriva perfino a ridurre le spese obbligatorie e quelle ordinarie strettamente necessarie per assicurare il funzionamento dei servizi.

Da questa distinzione e graduazione si evince come, giustamente, si sia avuta cura di evitare che i contribuenti siano sottoposti ad un eccessivo carico tributario e si evince altresì che, se si potesse da questo carico tributario prescindere, non ci si dovrebbe fermare, come fa il Senato, ai comuni, diremo, di seconda eccedenza, ma dovremmo autorizzare queste spese facoltative anche per i comuni di terza eccedenza e che anche in forza del testo del Senato restano esclusi, pur essendo veramente i comuni più poveri.

La concessione di eccedere i limiti normali della sovrimposta è in realtà una integrazione, e tende a fare sì che col sacrificio maggiore dei contribuenti si possa far fronte alle spese obbligatorie. Male si concilierebbe questo gravame eccezionale con le spese facoltative. Per questo è vietata ai comuni dalla legge del 1934 qualsiasi nuova iscrizione di eccedenza del secondo limite salvo, ripeto, per il ribasso di contributi già in uso, e indispensabili per non far morire una esistente benefica istituzione locale. Questi limiti hanno la loro ragione di essere perché anche l'assistenza non può prescindere dalle possibilità del bilancio e dalla resistenza dei contribuenti.

Concludo, pertanto, col raccomandare che sia conservata la nostra restrizione o limitazione, e che la possibilità di aumento si limiti al solo caso da noi contemplato col proposto articolo 314-*bis* che diverrebbe il 397-*bis* del testo coordinato.

Resta da parlare, infine, della destinazione: se debba essere, cioè, diretta e libera da parte del Comune, o se si debba avere una destinazione obbligatoria di queste spese di assistenza. Al riguardo, richiamo quanto già dissi, e che cioè la erogazione attraverso il Patronato scolastico, l'E.C.A. e l'O.N.M.I. assicura un migliore e più economico reimpiego. Attraverso questi Enti già esistenti, seguiamo infatti il ragazzo dalla nascita al suo collocamento al lavoro e lo seguiamo attraverso persone già esperte in questa assistenza, evitando la dispersione delle modeste somme in spese di gestione, come avverrebbe con nuovi uffici o nuovi enti distributori, rispondendo così alla sentita necessità di concentrare e non disperdere il denaro per l'assistenza.

Solo un ultimo rilievo a proposito della destinazione obbligatoria del 40 per cento al Patronato scolastico. In certi casi questa può apparire effettivamente troppo elevata come rilevarono al Senato, specie per i comuni che possono arrivare a spese facoltative di due o trecento milioni.

Risulta che anche il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, se ne mostrò persuaso, accennando ad una riduzione dal 40 al 30 per cento, ma se dobbiamo arrivare a una modifica, a me sembra preferibile lasciare una certa elasticità di erogazione e sostituire alla formula: « non inferiore del 40 per cento » la formula « non superiore al 40 per cento » oppure « non inferiore al 30 per cento » andando incontro, parzialmente almeno, alle amministrazioni comunali con una maggiore elasticità di erogazione, ferma restando la obbligatoria ripartizione fra gli enti indicati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

QUINTIERI. Ho ascoltato con vivo interesse la relazione dell'onorevole Donatini e sono favorevole a quanto egli ha esposto nella prima parte. Ho anche esaminato la relazione del senatore Riccio per vedere se le sue obiezioni scalfissero in qualche modo il nostro articolo originario.

Nella sua critica al nostro articolo, il senatore Riccio comincia con l'esaminare quale sia stato lo scopo propostosi dagli onorevoli Turchi e Ghislandi nel presentare il loro articolo aggiuntivo al testo unico della legge comunale e provinciale e riconosce che i comuni con bilanci deficitari si trovano in grave difficoltà nella approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dei loro stanziamenti per l'assistenza all'infanzia, che rientrano tra le spese facoltative. Evidentemente gli onorevoli Turchi e Ghislandi volevano impedire che le varie giunte amministrative e le varie autorità tutorie prendessero decisioni contrastanti secondo gli umori e secondo le mutevoli interpretazioni della legge.

Il nostro articolo riesce ad eliminare queste difficoltà ? A me pare che vi riesca in modo completo. Infatti l'articolo 312 della legge comunale e provinciale stabilisce, è vero, che le spese facoltative dei comuni e delle province devono avere per oggetto servizi e uffici di utilità pubblica, ma il susseguente articolo 314 precisa anche che i comuni e le province possono essere autorizzati ad iscrivere nei loro bilanci spese facoltative, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per assistenza, beneficenza, servizi postali, telegrafici, telefonici, ecc.

Questa è la considerazione subiettiva che ha fatto variare le decisioni delle autorità tutorie. A tale inconveniente volevano ovviare gli onorevoli Turchi e Ghislandi, stabilendo, con criteri precisi, che l'assistenza all'infanzia debba essere sempre considerata come una spesa di pubblica utilità, senza che l'autorità tutoria possa intervenire con criteri subiettivi, a limitare la portata delle norme.

Ormai l'assistenza all'infanzia è diventata tanto importante, non solo in Italia ma in tutti i paesi civili, da dover essere considerata addirittura come una spesa obbligatoria.

Piuttosto, dissento da quanto ha detto il relatore per ciò che riguarda il *quantum*. Nella seduta della prima Commissione del Senato, i senatori sono stati tutti d'accordo nel sostenere che si dovessero mantenere le percentuali del 5 per cento non solo per i comuni che eccedono i limiti normali delle imposte ma anche per quelli che eccedono il secondo limite delle sovrimposte. A me pare che questo criterio debba essere accolto anche da noi. Approvando può il ritorno al nostro articolo originario per i comuni che eccedono il secondo limite, non vi è la possibilità di includere queste spese per l'infanzia nella proporzione del 5 per cento delle entrate effettive. Infatti l'articolo da noi approvato dice: « ...a

condizione che, trattandosi di comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie». Il che significa esclusione dei comuni che eccedono il secondo limite. Perciò, per le considerazioni fatte, propongo una nuova formulazione che riproduca il nostro vecchio testo con una modifica: aggiungendo, cioè, dopo «sovraimposte» le parole: «o anche il secondo limite» e quindi: «Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 314-bis. — «Le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità e possono essere iscritte in bilancio dai comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che, trattandosi di comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte o anche il secondo limite, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie.

«Tali spese vanno erogate in misure non inferiore del 40 per cento mediante contributo al patronato scolastico locale e per la parte restante: cinque sesti agli Enti comunali assistenza e un sesto al Comitato locale dell'Opera nazionale maternità e infanzia».

In altri termini, io parifico ai comuni che eccedono il limite normale delle sovrimposte, quelli che eccedono il secondo limite, ed escludo soltanto quelli che eccedono il terzo limite, perché si tratta di comuni che si trovano in condizioni disastrose. Invece per i comuni della seconda categoria, si tratta di comuni senza dubbio poveri, ma, appunto perchè tali, essi sentono maggiormente il bisogno di allargare l'assistenza all'infanzia che non ha altre forme di aiuto.

Per quel che riguarda, poi, la distribuzione di queste somme, non mi soffermo, perché a lungo se n'è parlato e si è cercato di evitare la creazione di nuovi organi burocratici che finirebbero per assorbire gran parte di queste magre entrate. Perciò ritengo che dobbiamo mantenere la distribuzione già stabilita.

Quanto alla percentuale, che sia del 40 o del 30 per cento, è cosa di secondarissima importanza, per la quale mi rimetto alla Commissione.

TURCHI. La finalità dichiarata e non sottintesa della proposta di legge è stata ricordata poc'anzi dall'onorevole Quintieri. Noi abbiamo voluto porre in essere uno strumento che impedisse alle giunte provinciali amministrative di giudicare uno stesso caso in modo diverso, consentendo la spesa ai comuni di una provincia, e negandola invece ai comuni di un'altra.

Il testo da noi precedentemente approvato mi pare che sodisfi a tale esigenza, in quanto con questo strumento noi configuriamo un tipo di spesa che non è facoltativa e non è obbligatoria, ma è più obbligatoria che facoltativa, poiché si lascia alla discrezionalità del consiglio comunale di iscrivere in bilancio una spesa per l'assistenza all'infanzia nei limiti prescritti dalla legge, e si impedisce alle giunte provinciali amministrative di cancellare la iscrizione quando queste condizioni siano state rispettate. Non è una spesa obbligatoria, ma se i comuni vogliono farla, devono essere autorizzati a farla.

Mi pare che il relatore del Senato, senatore Riccio, non abbia compreso per intero questa finalità, e non abbia visto quale era il legame tra la proposta di legge e gli articoli della legge comunale e provinciale. Egli fa riferimento all'articolo 312, ma l'articolo 312 citato nella relazione originale alla proposta di legge, non c'entra affatto, tant'è vero che ho il dubbio che vi sia stato un errore e che si dovesse leggere invece 314. Ad ogni modo la proposta di legge modifica il 314, non il 312, tanto che fa un articolo 314-*bis*, per rendere possibile quello che con il solo 314 non sarebbe stato possibile. Con il nostro testo noi otteniamo che alle spese facoltative, consentite dall'articolo 314, si aggiunga un 5 per cento che ha un titolo particolare, che non si confonde con le altre destinazioni; un 5 per cento dell'entrata ordinaria da destinare all'assistenza dell'infanzia bisognosa.

Contrariamente a quello che ritiene l'onorevole Quintieri, mi pare che questo 5 per cento sia consentito ai comuni anche se superino il secondo limite delle sovrimposte, poiché si dice nel testo: «anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente (che è il 314), a condizione che, trattandosi di comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie». Quindi, nel caso di comuni che eccedono il secondo limite delle sovrimposte, siamo in presenza di comuni che eccedono i limiti normali, e con il nostro testo è consentito anche ad essi di iscrivere queste spese, a condizione che non superino il 5 per cento. In sostanza, il nostro testo vuol dire che per i comuni che non eccedono i limiti normali la spesa può andare oltre il 5 per cento, mentre per quelli che li eccedono, non deve superare il 5 per cento.

Il testo approvato dal Senato, si dice, è più chiaro e preciso, ma con esso, tengo a sottolineare, non si raggiunge più la finalità che avevamo conseguita con il nostro perché siamo in presenza di una spesa puramente facoltativa, soggetta a tutti i controlli e a tutte le vicende cui vanno soggette le spese facoltative. Non si differenzia, insomma, in alcun modo dalle altre spese facoltative.

Per questa ragione, poiché nessuno dei senatori che hanno interloquito ha contestato la legittimità e la bontà della finalità che essi hanno creduto di meglio conseguire con il loro testo, mi pare che, se siamo d'accordo su tali finalità, il testo approvato dal Senato non vi corrisponde ed occorre, allora tornare al nostro o, subordinatamente, a quello proposto dall'onorevole Quintieri.

RUSSO CARLO. Sono d'accordo con le osservazioni svolte dal relatore, dall'onorevole Quintieri e dall'onorevole Turchi. Effettivamente il testo del Senato rappresenta soltanto una modifica quantitativa; ma qualitativamente la spesa rimane una spesa facoltativa e quindi si frustrano completamente gli scopi che si proponevano i presentatori della proposta di legge.

Non sono invece d'accordo sulla risposta dell'onorevole Turchi alle osservazioni formulate dall'onorevole Quintieri. Effettivamente, scopo di questo articolo, nella formulazione della nostra Commissione, era di comprendere i comuni che eccedono anche il secondo limite. Si tratta di vedere se il testo si presta o meno ad interpretazioni equivoche. Ora, io credo che, poiché l'articolo 314 fa distinzione tra le spese facoltative per i comuni che eccedono i limiti normali e per quelli che eccedono il secondo limite, usando noi in questo articolo 314-*bis*, che si richiama all'articolo 314, solamente la terminologia « che eccedono i limiti normali », potremmo far sorgere, in sede di interpretazione, degli equivoci che invece dobbiamo evitare. Credo perciò che sia utile accogliere la nuova formulazione, proposta dall'onorevole Quintieri, per chiarire che questa iscrizione in bilancio delle spese è consentita ai comuni che eccedono il secondo limite, perché questa è l'intenzione unanime della Commissione.

TURCHI. Se si ritiene necessario un chiarimento, io sono d'accordo. Ma, secondo me, il testo è già facilmente interpretabile.

DONATINI, *Relatore*. Francamente debbo dichiarare che avevo interpretato la formulazione dell'articolo 314-*bis* nel senso che questa facoltà di iscrizione di maggiori spese fosse solamente limitata a quei comuni che non superavano il primo limite. Tanto è vero che anche il Senato si pose questa domanda: « Perché vogliamo concedere questa facoltà solamente ai comuni che eccedono il primo limite? Dobbiamo concederla anche ai comuni che eccedono il secondo limite ».

Ritengo perciò che, per evitare che altri cadano nell'errore mio e del Senato, sia opportuno sostituire al testo del Senato quello proposto dall'onorevole Quintieri. Però mi sorge un dubbio per quanto riguarda i comuni che eccedono il terzo limite, cioè per i comuni nei confronti dei quali si ricorre perfino alla limitazione delle spese obbligatorie. Perché, se è vero che questa formula riguarderebbe tutti i comuni che eccedono il limite normale, dovrebbero entrarci anche quelli che eccedono il terzo limire.

TURCHI. Col testo attuale questa interpretazione è esclusa.

DONATINI, *Relatore*. Con la formula generica potrebbe però aversi una interpretazione restrittiva, nel senso di una limitazione al primo limite, oppure un'interpretazione estensiva, che arrivi anche oltre il terzo limite.

TURCHI. I casi che vanno oltre il terzo limite sono contemplati nell'articolo 332, di cui non si fa menzione.

DONATINI, *Relatore*. Ad ogni modo, con questo articolo si elimina ogni ragione di dubbio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Senato ha ritenuto che non fosse opportuno rivoluzionare il principio dell'articolo 314 attuale, che già considera queste spese come spese di pubblica utilità, e che bastasse aumentare l'aliquota. Io, ad ogni modo, ritengo utile quello che ha fatto la Commissione, creando una disposizione nuova, inequivoca, chiara e precisa; e ritengo che sarebbe opportuno che risultasse che quelli che eccedono il terzo limite non possono usufruire di questa facoltà.

Per quello che riguarda il riparto delle spese, per il Patronato scolastico stabilirei una percentuale « non superiore al 40 per cento ». Per il resto, mi rimetto a quello che farà la Commissione.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per la Sanità*. È indubbio che questa norma conferirebbe un notevole apporto alla soluzione del problema assistenziale, che sta molto a cuore anche a noi. C'è inoltre una proposta di legge dell'onorevole Bianca Bianchi, che dovrebbe essere presa in considerazione, perché nella seconda parte ri-

guarda anche l'assistenza all'infanzia. È vero che, tanto in questa proposta, quanto nell'altra, si coordinano tutti i contributi che vengono dati all'Opera nazionale maternità e infanzia sia dai comuni, sia dalle province, sia dagli enti privati; però, da un esame che ho fatto della proposta di legge della onorevole Bianchi, mi pare che essa sia un po' più completa. Quindi, in sede parlamentare, si potrà vedere quale delle due proposte sia di maggiore utilità al fine che vogliamo raggiungere.

PRESIDENTE. Il senatore Spallicci ha messo in evidenza una esigenza futura di riforma. Ora dobbiamo occuparci del progetto di legge in esame, che vuole ovviare a una esigenza attuale, poiché le giunte provinciali amministrative non consentono la iscrizione in bilancio di spese di questo genere, sotto il pretesto che sono facoltative. Quando verrà in discussione la proposta Bianchi, terremo conto anche di queste ulteriori esigenze.

Quindi dobbiamo anzi tutto esaminare il nuovo testo proposto dall'onorevole Quintieri, sostitutivo dell'articolo unico approvato dal Senato.

LONGHENA. Io sono favorevole al testo del Senato, soprattutto per la distribuzione che esso ha fatto, la quale, mi sembra, accede meglio alla volontà dei comuni, che con questa distribuzione hanno ampia facoltà di fare delle loro rendite quello che essi credono. La formulazione del Senato è così completa che mi pare opportuno accettarla. Il Senato ha tenuto presenti soprattutto gli asili infantili che sono una delle piaghe dei comuni. Quindi mi pare che essa sia da accogliersi in pieno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la reiezione del testo del Senato.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Qiuntieri di tornare al testo della Camera come base della discussione.

(*È approvata*).

A questo testo è stato presentato un emendamento al secondo comma dal Sottosegretario di Stato onorevole Bubbio: sostituire alle parole: « non inferiore del 40 per cento » le parole « non superiore al 40 per cento ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non faccio formale proposta di emendamento. Del resto c'è anche la proposta Longhena.

LONGHENA. Il mio emendamento al testo è questo: Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tali spese vanno erogate per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa, sia essa fatta direttamente dal Comune, o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'O. M. I. e al patronato scolastico per iniziative locali o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri enti pubblici ».

PRESIDENTE. Voteremo allora l'emendamento dell'onorevole Longhena.

RUSSO CARLO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Longhena, perché ricordo la discussione che si è avuta in questa sede quando si esaminò il problema. L'onorevole Vigorelli aveva fatto presente l'assoluta necessità, in questa materia, di evitare la duplicazione di enti assistenziali con una incidenza notevole delle spese sulle somme destinate all'assistenza. Nei comuni minori abbiamo già degli enti che funzionano bene e che è utile che abbiano i fondi per esercitare la loro opera l'assistenza.

Non sono favorevole all'emendamento proposto dal Sottosegretario: « non superiore al 40 per cento ». Possono esserci dei casi in cui l'unico ente che funziona per assistenza all'infanzia sia il Patronato scolastico; e allora, se stabiliamo questo limite massimo del 40 per cento, non possiamo dare la possibilità al comune di stanziare, per esempio, il cento per cento. Piuttosto, per le considerazioni svolte dall'onorevole relatore, si potrebbe stabilire: « tali spese vanno erogate in misura non inferiore al 30 per cento », lasciando così un margine al comune per destinare il sovrappiù ad altri enti che si occupano del problema assistenziale.

DONATINI, *Relatore*. Faccio mie le considerazioni dell'onorevole Russo, riguardo all'emendamento Longhena, perché mi sembra che sia intuitiva la necessità di risparmiare il più possibile su questi stanziamenti a favore dell'infanzia, eliminando delle spese che sarebbero, in certi casi, dei veri doppioni. Abbiamo delle organizzazioni già preparate a questa assistenza, che sono già sufficienti, anzi potrebbero ridursi e semplificarsi; non vedo perché se ne debbano creare delle altre, moltiplicazione questa che sarebbe facile per l'inclinazione che tutti i paesi hanno a creare istituzioni locali ed opere di assistenza locali che hanno una esistenza temporanea e speciale e che portano quindi

a una dispersione di mezzi che tutti noi dobbiamo deprecare.

Quanto all'emendamento del Sottosegretario, sarei d'avviso – e ne faccio formale proposta – di accedere alla modificazione proposta dall'onorevole Russo: « non inferiore al 30 per cento ».

LONGHENA. Mi pare che ci sia una contradizione: l'E. C. A. non è soltanto un ente che pensi all'infanzia. Quindi, in fondo, noi verremmo a togliere un po' di quello che il comune stanzia per l'infanzia, per darlo a un ente che non è destinato esclusivamente all'infanzia. Questo l'ho detto nella precedente discussione e lo sostengo anche ora.

PRESIDENTE. Ma i fondi dati all'E.C.A. con questa destinazione, debbono essere impiegati a questo scopo. È una destinazione vincolata.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Riguardo all'emendamento Longhena, mi rimetto alla Commissione e anche per quanto riguarda la percentuale, che il relatore vorrebbe stabilire nella formula « non inferiore al 30 per cento ».

TURCHI. Propongo un emendamento sostitutivo del secondo comma del testo proposto dall'onorevole Quintieri che è più o meno in accordo con i concetti espressi l'altra volta e ripresi adesso dall'onorevole Longhena. Il testo è di questo tenore: « L'impiego di tali somme può essere fatto direttamente dal comune o anche erogato a favore di asili di infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica. all'O. N. M. I., e al Patronato scolastico per iniziative locali o a locali ospedali per bambini, gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici ».

In sostanza, è il concetto del Senato. Io finii con l'accettare la formulazione che risultò dall'incontro delle opinioni diverse, quando discutemmo la proposta di legge. Ma il mio intento era di mettere i comuni in condizione di disporre, a loro giudizio, delle somme che erano autorizzati a stanziare in bilancio a questo titolo. Le preoccupazioni che sono state avanzate e ripetute anche questa mattina dal relatore non hanno fondamento; in sostanza sono preoccupazioni eccessive. Noi dobbiamo anche aver fiducia in coloro che sono investiti della funzione di amministrare un comune e non ritenere che si sentano sempre trascinati dalla fazione o dalla passione politica o che vogliano moltiplicare degli istituti perché siano intestati al nome di questo o di quello. Queste cose non sono avvenute e dobbiamo ritenere che, mano mano che questi istituti si consolideranno, le passioni cederanno al senso di responsabilità.

La finalità della legge è quella di dare ai comuni i mezzi per sostituirsi anche alla carenza delle istituzioni a carattere statale, dove questo bisogno si manifesti. Ora, se il consiglio giudica dell'entità delle somme necessarie per fronteggiare certe esigenze, deve anche giudicare sul modo migliore per il loro impiego. È chiaro che, se vi è l'E. C. A. e se essa può fare quello che il comune ritiene necessario per la popolazione, il comune stesso non creerà un altro ente. Se v'è l'O. N. M. I. che funziona bene, il sindaco, che quasi sempre ne è presidente, non creerà un altro istituto. Tuttavia si possono presentare dei casi in cui si può fare qualche cosa di diverso, o in collaborazione o in proprio. Vi sono esperienze in un senso e nell'altro; esperienze che hanno i loro lati negativi, ma anche quelli positivi. Affidiamoci al senso di responsabilità degli amministratori i quali, se impiegheranno bene queste somme, avranno il plauso, altrimenti avranno il biasimo.

LONGHENA. Ritiro il mio emendamento e accetto la nuova formulazione dell'onorevole Turchi.

RUSSO CARLO. Voterò contro l'emendamento Turchi per le stesse ragioni per le quali votavo contro quello Longhena.

DONATINI, *Relatore*. Anch'io dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta delle parole: « o anche il secondo limite » tra le parole « delle sovrimposte » e « le spese medesime » proposta dell'onorevole Quintieri all'articolo unico già approvato da questa Commissione.

(*È approvata*).

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma del testo Quintieri, proposto dall'onorevole Turchi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento proposto dall'onorevole Russo Carlo e fatto proprio dal relatore: *sostituire alle parole:* non inferiore del 40 per cento *le parole:* non inferiore al 30 per cento. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La restante parte dell'articolo unico resta immutata sul testo precedentemente approvato dalla nostra Commissione.

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

« Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 314-bis « Le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità e possono essere iscritte in bilancio dai comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che, trattandosi di comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte o anche il secondo limite, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie.

« Tali spese vanno erogate in misura non inferiore al 30 per cento mediante contributo al patronato scolastico locale e per la parte restante: cinque sesti agli Enti comunali assistenza ed un sesto al Comitato locale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Turchi: Proroga dei termini di cui all'articolo 1 e al primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1950, n. 319, relativa all'estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Turchi: Proroga dei termini di cui all'articolo 1 e al primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1950, n. 319, relativa all'estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il relatore, onorevole Turchi, è invitato a riferire.

TURCHI, *Relatore*. La relazione che precede la proposta di legge è, a mio avviso, sufficientemente chiara e non è necessario che io mi indugi lungamente ad illustrare le finalità della proposta stessa. Essa, innanzi tutto, tende a parificare il personale degli Enti locali a quello statale: parificazione che di fatto è già avvenuta, poiché da tempo ogni provvedimento che sia stato adottato in favore dei dipendenti statali è stato esteso, ai dipendenti degli enti locali.

Per quanto riguarda i segretari comunali e provinciali, la parificazione è necessaria, in quanto in questo caso si tratta di impiegati statali.

In realtà la proposta di legge in discussione non parifica completamente i dipendenti degli enti locali e i segretari comunali e provinciali ai dipendenti statali, in quanto, il periodo di tempo concesso e agli enti locali e ai dipendenti dai medesimi per potersi valere delle provvidenze della legge n. 386 è complessivamente di un anno, mentre per i dipendenti statali il periodo di tempo a loro disposizione è stato maggiore, essendo stato prorogato dal 7 aprile 1948 al 31 dicembre 1949.

Una seconda ragione per cui ho presentato la proposta di legge è questa: il termine di sei mesi, fissato con la legge 19 maggio 1950, n. 319, si è dimostrato in realtà troppo breve. Per quanto riguarda i segretari comunali e provinciali, essi attendono che sia presentato al Parlamento il disegno di legge che è stato loro formalmente promesso, almeno per l'adeguamento delle pensioni, e che, se approvato, può aprire loro una prospettiva di migliori condizioni del trattamento di quiescenza, che, così come è oggi, non li lascia tranquilli per i pochi anni che loro rimangono da vivere dopo l'abbandono del servizio.

Per quanto riguarda gli altri dipendenti di enti locali, essi attendono, quasi dappertutto, che siano approvate le tabelle organiche già deliberate da tempo più o meno remoto dai consigli comunali, ma non ancora ratificate e omologate dal Ministero dell'interno e, in alcuni casi, dal Ministero del tesoro.

Aggiungo un'altra ragione: che noi siamo oggi alla vigilia delle elezioni amministrative, che affideranno i comuni a uomini diversi da quelli che li hanno amministrati in questo ultimo quadriennio. I vecchi amministratori, per ragioni che non è il caso di sindacare, possono aver giudicato conveniente o meno, di valersi di quella facoltà concessa loro con la legge del 19 maggio 1950 n. 319, mentre i nuovi amministratori potrebbero decidere di comportarsi diversamente. È necessario, perciò, che ne abbiano il tempo con la proroga di sei mesi. Se le elezioni si faranno, come si è affermato, in primavera, se non tutti i comuni, almeno una parte più o meno considerevole di essi potrà, essere posta in condizione di vedere il problema in modo diverso da come lo videro in passato gli amministratori che sono prossimi a lasciare l'incarico.

L'articolo 2 prevede l'esonero dei segretari comunali e provinciali dal pagamento dei contributi previdenziali e ciò analogamente a quanto è disposto per i dipendenti statali dall'articolo 10 del decreto 7 aprile 1948, n. 262. In realtà, questo articolo 10 tace su questo punto. E poiché non stabilisce che essi debbano pagare i contributi previdenziali, e sembra che a coloro che si sono valsi della facoltà di chiedere il collocamento a riposo anticipato non sia stato chiesto di pagarli, è giusto che lo stesso beneficio sia esteso anche ai segretari comunali e provinciali.

D'altra parte, il loro numero è limitato e l'onere che il provvedimento comporta non sarebbe neppure avvertibile dagli istituti previdenziali

Con l'articolo 3 si dispone che siano esonerati dal pagamento dei contributi anche gli enti, senza che da questo esonero siano danneggiati gli istituti previdenziali, in quanto essi avranno il corrispettivo che sarà tratto dal fondo speciale, istituito a norma del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 sullo stato giuridico dei segretari comunali, fondo che è stato istituito per essere destinato a favore di corsi di perfezionamento di segretario comunale e provinciale. Ma questi corsi, secondo notizie che ho raccolto, o non sono stati fatti, o sono stati fatti solo raramente, per cui oggi la cassa dispone di somme considerevoli. Questo fondo, d'altra parte, viene accrescendosi rapidamente, perché le quote che i comuni versano, a norma di quella disposizione di legge, sono veramente considerevoli. Infatti il solo comune di Milano nel 1949 ha versato alla cassa, per il titolo previsto dalla disposizione di legge, la somma di 11 milioni 500 mila lire; il comune di Roma, sempre nel 1949, ha versato 9 milioni 500 mila lire. Si può quindi immaginare e ritenere che la somma complessiva delle quote versate da tutti i comuni d'Italia sia veramente ragguardevole. Per cui questo prelievo a favore degli istituti previdenziali, al fine di esonerare dal versamento gli enti, i cui segretari lasciano il posto, non sarebbe avvertito neppure dalla cassa del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda l'articolo 4, esso non costituisce una innovazione, ma soltanto una precisazione sul metodo di applicazione dei benefici alle pensioni che verranno liquidate dalle casse di previdenza. Si tratta di chiarire che le facilitazioni accordate alle pensioni dalle ultime leggi – 3 settembre 1946, 8 settembre 1947, 21 marzo 1949 – nella misura del 1300 per cento sulle prime lire tremila di pensione teorica e dell'840 per cento sulla eccedenza, debbono essere applicate sulla misura della pensione teorica aumentata.

La direzione generale dell'Istituto di previdenza, cioè quella che è direttamente interessata, è stata da me interpellata in via privata e non si oppone, in quanto l'ispettore generale, che da anni dirige il ramo tecnico amministrativo dell'Istituto, si è dichiarato consenziente alla interpretazione di che trattasi.

In altre parole, non si tratta di introdurre una disposizione nuova, ma di precisare che debbono essere applicate, anche in questi casi, le disposizioni già in vigore.

La proposta di legge, quindi, risponde a una esigenza che fu in parte prevista quando noi approvammo la legge 19 maggio 1950; ma allora potevamo anche ritenere che sei mesi fossero sufficienti.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. All'inizio erano tre mesi.

TURCHI, *Relatore*. Potevamo allora ritenere che quei limiti fossero sufficienti perché i dipendenti degli enti locali potessero avvalersi del provvedimento. La realtà ha dimostrato il contrario.

Io ritengo pertanto che, non trattandosi che della proroga di un provvedimento di legge, proroga già deliberata per altre provvidenze di legge analoghe, la Commissione possa, con tutta tranquillità e senza alcuna preoccupazione, approvare la proposta che è oggi in discussione, modificando soltanto l'articolo primo, poiché i termini ormai sono scaduti e si tratta di richiamarli in vigore. L'articolo 1 pertanto verrebbe così modificato: « I termini di cui all'articolo 1 e al primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1950 n. 319, sono richiamati in vigore e prorogati di sei mesi ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO CARLO. La proposta di legge presentata dall'onorevole Turchi merita indubbiamente di essere esaminata con attenzione, poiché l'articolo 1 si riferisce a una proroga di termini che è giustificata dalle ragioni esposte nella relazione che accompagna la proposta di legge: e cioè presentazione della legge per i segretari comunali e provinciali, e previsione delle tabelle organiche per gli impiegati comunali.

Però in queste ragioni non vedo un motivo sufficiente per giustificare la proposta di legge. Io temo che non sia pensabile realisticamente che entro sei mesi la legge sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali possa essere approvata dalla Camera

e dal Senato, e in ogni modo, che possa restare quel margine sufficiente di tempo perché i segretari comunali e provinciali possano prendere una decisione, secondo le disposizioni di legge che saranno allora emanate.

E allora è inutile fare una proroga, se fin d'ora pensiamo che alla scadenza ci troveremo nella stessa situazione.

D'altra parte, queste proroghe rappresentano un danno per i comuni e le province, in quanto fanno persistere uno stato di incertezza sulla sorte di questi impiegati i quali, naturalmente, in tale periodo non si dedicheranno al proprio ufficio con quella diligenza che dovrebbe essere normale nell'impiegato.

Superate queste preoccupazioni che mi rendono perplesso, per cui oggi non mi sentirei di dichiararmi né favorevole né contrario, mi trovano invece perfettamente consenziente le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4. Per l'articolo 4, in modo particolare, si tratta dell'interpretazione di una norma che già esiste, ma che ha fatto sorgere dei dubbi e dei rilievi da parte della Corte dei conti. È necessario, quindi, che si arrivi a un chiarimento.

Per queste considerazioni, credo che sarebbe opportuno nominare un sottocomitato che esaminasse questa proposta di legge, che vagliasse le osservazioni mie e quelle altre che potessero essere sollevate, e ne riferisse alla Commissione nel periodo più breve possibile.

NUMEROSO. Aderisco alla proposta di rinvio, soprattutto per accertare se effettivamente sia possibile esonerare i segretari dal pagamento dei contributi, tenuto conto che la Cassa di previdenza è a carattere mutualistico. Sono favorevole a questa estensione. ma temo che la Cassa di previdenza faccia delle difficoltà. In tale ipotesi, ritengo che le quote dei contributi dovute dai segretari comunali e provinciali possano gravare, come quelle dei comuni, sul fondo di cui alla legge 21 marzo 1929.

Ad ogni modo sono tutte questioni che potrebbe esaminare il comitato proposto dall'onorevole Russo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La legge riguarda due parti, che sono tra di loro dipendenti, ma per ciascuna delle quali ci potrebbero essere delle soluzioni diverse. La prima parte riguarda la proroga, e su questa il Governo è contrario, perché questo stato d'incertezza non può durare ulteriormente. D'altra parte, nel progetto originale si parlava di tre mesi, che poi sono diventati sei. Se un comune non ha esplicato fino ad ora questa facoltà, perché dovrebbe esplicarla con la proroga? È evidente che, se non l'ha fatto finora, ha ritenuto di non poterlo fare. Il fatto che siano prossime le elezioni comunali e una legge sui segretari provinciali e comunali, non giustifica la proroga, perché non sono circostanze che abbiano influenza.

L'eventualità di accordare un altro termine potrà essere esaminata quando innanzi al Senato o alla Camera verrà la proposta di legge sullo status dei segretari comunali e provinciali. Per ora dobbiamo tener conto che su seimila segretari comunali, appena un centinaio hanno fatto domanda di andar via. Alcune amministrazioni hanno rifiutato di applicare il provvedimento. E perché dobbiamo dare loro ancora un termine, quando il termine previsto dalla legge era stato più che sufficiente? D'altra parte, la certezza che la disposizione non può più essere applicata, darà motivo agli impiegati di lavorare meglio.

Viceversa, per quello che riguarda la seconda parte del disegno di legge, di carattere tecnico, mi riservo di chiedere chiarimenti in forma ufficiale all'Istituto di previdenza. L'Amministrazione, in linea di massima, non sarebbe d'avviso di attingere al fondo del decreto 21 marzo 1929, ma è una cosa che si può vedere.

TURCHI, *Relatore*. La proroga è necessaria proprio per consentire a coloro che sono in dubbio se andar via o restare, di avvalersi di una legge che è stata promessa e che può permettere loro di guardare agli anni di riposo con minore preoccupazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non sono i futuri miglioramenti economici che possono determinare l'andata o meno in pensione. In genere si tratta di persone che lascia l'impiego perché ha trovato altra occupazione.

TURCHI, *Relatore*. Ho ricevuto ieri una lettera di un segretario comunale, attualmente a riposo, il quale mi dice che, dopo 26 anni di servizio prestato come segretario di seconda presso il comune di Brescia, ha avuto liquidata una pensione di 5.510 lire mensili che, col caro vita e gli assegni supplementari, arriva a lire 11.380. Di fronte a queste cifre, anche un lieve miglioramento economico ha la sua importanza.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma il segretario a cui lei si riferisce è andato in pensione dopo 25 anni di servizio. Chi di noi va a riposo dopo 25 anni di servizio?

PRESIDENTE. Comunque, queste sono discussioni completamente premature in questo momento dato che ci troviamo d'accordo per rinviare la discussione nominando un comitato che dovrà prendere i contatti cui accennava il Sottosegretario.

Se la Commissione è d'accordo, propongo che a far parte del comitato, assieme all'onorevole Turchi, siano designati gli onorevoli Numeroso e Molinaroli.

La discussione della proposta di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

« Turchi e Ghislandi. – Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia ». (890-*B*):

Presenti e votanti. 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di lire 25 milioni, fra gli Enti beneficiari dei contributi concessi con l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 ». (1741):

Presenti e votanti. 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Audisio, Bima, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corbi, Delle Fave, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Gatto, Laconi, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Migliori, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Quintieri, Reali, Roselli, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Turchi.

Sono in congedo:

Tozzi Condivi e Merloni.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI